DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MINORI ENTRATE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE

Art. 3

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive L. 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1999, non più in vigore dal 29 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-minori-entrate-delle-regioni-a/art-3-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it